



D.R. Rep. n. 28 /2012
Prot. n. 1034 - I/13 del 12 gennaio 2012

IL RETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980 n. 382;
- Vista la legge del 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6, relativo all'autonomia delle università;
- Vista la legge del 30 dicembre 2010 n. 240;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 46, che disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione e determina l'elettorato attivo e passivo della componente elettiva;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 685 del 3 maggio 1995 e successive modificazioni, ed in particolare il capo I titolo III;
- Visto il decreto rettorale n. 2387 del 27 ottobre 2010 con il quale, a seguito di elezioni, venivano proclamati i componenti del Consiglio di Amministrazione, previsti dall'art. 46 dello Statuto, per il triennio accademico 2010/2013;
- Considerato che la Prof.ssa Mirella Strambi, rappresentante dei professori associati, è collocata in pensione dopo aver rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 31 dicembre 2011;
- Visti i commi 2 e 4 dell'art. 21 del Regolamento elettorale, i quali prevedono che, *"in caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti, il Rettore indice le elezioni suppletive entro trenta giorni"* e che *"gli eletti nelle elezioni suppletive, e chi subentra in sostituzione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo"*;
- Considerato inoltre, che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo Regolamento, *"ai fini dell'elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Amministrazione sono elettori, limitatamente alla propria rappresentanza, i docenti, il personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato"* e ai sensi dell'art. 7, comma 1, *"sono eleggibili i docenti che hanno optato per il tempo pieno, il personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato"*;
- Vista l'interpretazione autentica dell'art. 58, comma 1, dello Statuto - *"I componenti degli organi elettivi di Ateneo possono essere eletti consecutivamente per una sola volta"* - fornita dal Senato Accademico, durante la seduta del 10 dicembre 2007 che *"ritiene che il limite di cui all'articolo debba riferirsi esclusivamente a mandati "perfetti" e non anche a mandati parzialmente svolti"*;
- Vista la presa d'atto dell'interpretazione autentica dell'art. 58, comma 1, dello Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 10 dicembre 2007;
- Considerato che per agevolare il diritto di voto a coloro che prestano servizio presso le strutture decentrate si ritiene opportuno istituire un seggio elettorale centrale presso il Palazzo del Rettorato, con sezioni distaccate presso il Policlinico Le Scotte e il Complesso didattico di S. Miniato nonché presso la Sede di Arezzo;



- Ritenuto altresì opportuno far svolgere tutte le operazioni di scrutinio presso la sede del Rettorato e, a tal fine, stabilire una chiusura anticipata delle postazioni di voto delle sedi distaccate;
- Visto l'art. 9 del Regolamento elettorale il quale prevede la nomina della Commissione elettorale;

DECRETA

ART. 1 (Votazioni)

Sono indette per il giorno **2 febbraio 2012** le elezioni suppletive di un rappresentante dei professori associati in seno al **Consiglio di Amministrazione** dell'Università degli Studi di Siena per lo scorcio del triennio accademico 2010/2013;

ART. 2 (Elettorato attivo e passivo e candidature)

1. L'**elettorato attivo** per le elezioni in seno al Consiglio di Amministrazione è costituito dai professori associati di ruolo.
2. L'**elettorato passivo** per le elezioni in seno al Consiglio di Amministrazione spetta ai professori associati che hanno optato per il tempo pieno.
3. L'elenco degli elettori e degli eleggibili sarà affisso all'albo on line almeno 7 giorni prima delle votazioni e sarà altresì consultabile all'indirizzo internet:
http://www.unisi.it/ateneo/procedure_elettorali.
4. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento elettorale, le candidature e/o le disponibilità possono essere pubblicizzate.

ART. 3 (Commissione elettorale)

1. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento elettorale viene nominata la seguente Commissione:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - NANNINI Sandro (Presidente) | professore ordinario |
| - AGATI Lucia | funzionario dell'amministrazione |
| - GIOVANI Lucia | funzionario dell'amministrazione |

2. La Commissione elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle procedure per le elezioni e la validità delle operazioni di voto. Al termine essa comunica al Rettore i risultati e i nominativi degli eletti. Le determinazioni della commissione elettorale relative al procedimento elettorale sono inappellabili.

ART. 4 (Seggio elettorale)

1. Per l'espletamento delle procedure elettorali, con successivo decreto del Rettore, verrà istituito il **seggio elettorale centrale**, costituito da quattro postazioni di voto:

- presso il Palazzo del Rettorato – Siena – Aula Magna Storica, la **postazione di voto n. 1** aperta dalle ore **9.00** alle ore **17.00**;
- presso il Policlinico Le Scotte - Siena, la **postazione di voto n. 2** aperta dalle ore **9.00** alle ore **14.00**;
- presso il Complesso didattico di S. Miniato - Siena, la **postazione di voto n. 3** aperta dalle ore **9.00** alle ore **14.00**;



- presso la Sede di Arezzo, Campus del Pionta, la **postazione di voto n. 4**
aperta dalle ore **9.00** alle ore **14.00**;

2. I membri del seggio elettorale saranno nominati con successivo provvedimento.

ART. 5

(Individuazione eletti)

1. Risulterà eletto nel Consiglio di Amministrazione il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti per la rispettiva rappresentanza.

2. In caso di parità di voti, sarà considerato eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

ART. 6

(Operazioni di voto e di scrutinio)

1. Nel giorno fissato e nell'orario stabilito per le votazioni, ogni elettore, munito di idoneo documento di identità, ritirerà dal personale assegnato alla postazione elettorale, la scheda per esprimere il proprio voto, si ritirerà in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata, dopodiché apporrà la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo.

2. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia va indicato il numero progressivo assegnato al candidato negli elenchi degli aventi diritto all'elettorato passivo. Qualora il candidato abbia due cognomi e qualora vi sia possibilità di confusione fra più candidati, l'indicazione dovrà contenere entrambi i cognomi. Chiusa la scheda, il votante la riconsegnerà al personale addetto, che la introdurrà nell'apposita urna.

3. Nell'ora stabilita per la chiusura delle postazioni di voto del Policlinico Le Scotte, del Complesso didattico di S. Miniato e della Sede di Arezzo (ore 14.00), al termine delle operazioni di voto, il personale ivi assegnato dovrà:

- a) raccogliere e chiudere in un plico o contenitore sigillato le schede rimaste inutilizzate;
- b) verificare, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
- c) compilare lo schema di verbale che ciascuna postazione invierà al seggio centrale in cui si svolgerà lo scrutinio;
- d) provvedere alla consegna del materiale al presidente del seggio elettorale presso il Rettorato;

4. Nell'ora stabilita per la chiusura della postazione del Palazzo del Rettorato (ore 17.00), espletate le operazioni di voto, il presidente del seggio elettorale dichiarerà concluse le operazioni stesse ed insieme ai componenti del seggio dovrà:

- a) raccogliere e chiudere in un plico o contenitore sigillato le schede rimaste inutilizzate;
- b) verificare, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
- c) procedere allo scrutinio delle schede votate.

5. Lo scrutinio è unico, avviene presso il Palazzo del Rettorato e procede sino al suo compimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

7. Al termine dello scrutinio dovrà essere redatto un verbale nel quale verranno descritte le fasi della procedura di voto della giornata, verranno acquisiti, come facenti parte del verbale stesso, i verbali



Università degli Studi di Siena
Ufficio Organi Collegiali

provenienti dalle postazioni di voto delle sedi distaccate e verranno indicati i risultati dello spoglio comprensivo dei nominativi degli eletti.

8. Il verbale, sottoscritto da tutti i membri del seggio, verrà trasmesso alla Commissione elettorale che ha il compito di verificare la regolarità delle procedure e la validità delle operazioni di voto.

9. Alla Commissione verranno altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.

10. Al termine della verifica la commissione comunicherà al Rettore i risultati e i nominativi degli eletti.

ART. 7

(La nomina degli eletti)

1. Recepita la verifica della Commissione elettorale, il Rettore, con proprio decreto, proclamerà i nuovi rappresentanti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena.

2. Avverso il risultato comunicato, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, può essere inoltrato reclamo al Senato Accademico che decide con giudizio insindacabile nei cinque giorni successivi.

ART. 8

(Norme finali)

Per quanto non previsto nel presente decreto, i componenti del seggio elettorale e della commissione elettorale si attengono alla normativa prevista per le elezioni amministrative comunali e provinciali, in quanto compatibili.

Siena,

12 GEN. 2012

IL RETTORE
(Prof. Angelo Riccaboni)